



COMUNE DI COLCERESA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI)

Approvato con delibera consiglio comunale nr. 70 del 23.12.2020

Articolo 1 - OGGETTO

1. Questo regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo nr. 446/1997, istituisce e disciplina la TA.RI. a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1 commi dal 642 al 668 della legge nr. 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria poiché non viene attivata la tariffa con natura corrispettiva disciplinata ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della stessa legge nr. 147/2013.
3. La TA.RI. è determinata conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo nr. 152/2006 aggiornato, dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del decreto legislativo nr. 152/2006 aggiornato. L'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti è effettuata dallo stesso decreto legislativo nr. 152/2006 aggiornato a cui si fa rinvio.

Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Colceresa nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Le aree scoperte, saranno oggetto di imposizione, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale vigente.
2. Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione;
3. Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Per locali si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
5. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
6. Per aree scoperte operative delle attività economiche si intendono quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi. Sono pertanto assoggettabili alla tassa le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
7. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
8. La sola presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o della conduzione dell'immobile a disposizione (di residente o non residente) e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Tanto basta ad assoggettare a tassazione la superficie. Anche in mancanza dei presupposti indicati, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 9. Per le utenze non domestiche la presunzione di occupazione o conduzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo e pertanto non sono di per sé cause sufficienti per pretendere l'esenzione o la riduzione.

Articolo 5 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo TA.RI. è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali definite all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. A titolo esemplificativo si tratta di:
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento (acquisizione residenza anagrafica);
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili e delle aree destinate al pubblico;
 - unità immobiliari o locali singoli per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, sempreché non utilizzati. L'utilizzo eventuale implica assoggettamento a tassazione;
 - aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - i solai e i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - impianti di distribuzione dei carburanti: non sono soggette le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
2. Le circostanze elencate al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Articolo 8 - ESCLUSIONE DAL COMPUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
2. Non sono in particolare, soggette a tassa:
 - le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari;
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole coperte in cui siano depositati paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso derivante dalla lavorazione della terra. A titolo di esempio non sono soggetti i fienili, le legnaie e simili depositi di prodotti dell'attività agricola. Per ottenere l'esclusione deve essere esibita assieme alla dichiarazione anche la documentazione fotografica attestante l'utilizzo indicato; un utilizzo del locale per fini anche in parte diversi fa venire meno l'esclusione;
 - i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione di prodotti provenienti dalle attività foro-agricole, vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, destinate a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettati alla tassa gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze che comunque non possano essere conferite al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipografie, laboratori di analisi, odontotecnici, dentistici, radiologici, veterinari, lavanderie, serigrafie, vetrerie, locali dell'industria chimica per la produzione di beni, locali dell'industria tessile, locali ove si producono scarti di origine animale	20%
Falegnamerie, officine lavorazione materiali ferrosi, tornitori, autofficine per la riparazione di veicoli, autofficine di elettrauto, gommisti, distributori di carburanti, autolavaggi, laboratori fotografici	30%
Industria cartaria	40%
Autocarrozzerie e lavorazioni materiali lapidei, florovivaismo	50%
Fonderie	70%

4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle indicate nella tabella, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene comunque conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Articolo 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne ed elementari) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge nr. 248/2007 convertito dalla legge nr. 31/2008.

2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TA.RI.

Articolo 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri. Fanno comunque fede i dati metrici che si leggono sulle planimetrie catastali per ogni singolo vano.
2. Attivato l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. nr. 138/1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge nr. 212/2000.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassa i locali coperti, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Articolo 11 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La componente TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 158/1999 nonché dalle indicazioni derivanti dalla deliberazione nr. 443/2019 di A.R.E.R.A. o di ogni altra norma, e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione.
3. La tassa è determinata sulla base del piano finanziario del servizio di gestione, risultanti da un piano cosiddetto grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario dei rifiuti introdotto dalla deliberazione nr. 443/2019 di A.R.E..R.A, con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione o altra data qualora intervengano norme di proroga di approvazione del bilancio di previsione a bilancio stesso già approvato, relativo alla stessa annualità, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. Le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal piano economico finanziario, al netto di eventuali compensi erogati a dipendenti o di aggi riconosciuti e versati ad affidatari del servizio di accertamento.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La T.A.R.I. è deliberata dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto al comma 683 dell'articolo 1 della legge nr. 147/2013.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. nr. 158/1999:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. nr. 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, effettuato in conformità alla deliberazione A.R.E.R.A. nr. 443/2019 e successivi provvedimenti in materia, stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti kb, kc e kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie rapportate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento ka relativo al numero dei componenti la famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999 e le minori dimensioni dei locali.
4. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Non avendo introdotto sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti kb previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999 tabella 2.
5. Il coefficiente kb proporzionale di produttività dei rifiuti è determinato annualmente dal comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. La tabella seguente viene riportata per comodità dalla tabella 2 del D.P.R. nr. 158/1999.

Numero componenti Nucleo Familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Articolo 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. L'attività lavorativa prestata all'estero o in altri comuni d'Italia, ovvero l'attività di studente fuori sede, che comportino un rientro nel nucleo familiare di origine al massimo nel fine settimana, non determinano per il componente assente una riduzione del numero dei soggetti costituenti il nucleo familiare leggibile nell'anagrafe della popolazione. E' invece prevista un'agevolazione di Euro 20,00 per ogni componente dimorante fuori comune. Per usufruire dell'agevolazione deve essere presentata ogni anno la dichiarazione allegando la documentazione idonea (per esempio il contratto di lavoro, di stage, l'iscrizione all'università, il contratto di affitto fuori comune anche per lo studente od altro). In sede di controllo, se il comune verifica la non sussistenza delle condizioni di spettanza della riduzione, verranno recuperate le quote di riduzione, anche quindi con effetto retroattivo.
4. Per le utenze condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi a disposizione di residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente ed esistente nella propria residenza fuori del Comune di Colceresa; in mancanza di questo dato è assunto di una unità fisica ogni 50 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se l'intestatario è una persona fisica priva nel comune di utenze abitative; se condotte da utenti diversi da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per regola generale il numero dei componenti il nucleo familiare è quello rilevato alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Se il programma software di elaborazione delle posizioni TA.RI. lo consente, il numero di occupanti può essere rideterminato in ogni momento, in base agli effettivi movimenti anagrafici, dando quindi luogo a eventuali conguagli a debito o a credito del contribuente.

8. Il nucleo familiare ai fini della TA.RI. è determinato dal numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

Articolo 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999 tabella 3.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. nr. 158/1999.
3. Il coefficiente kc di potenziale produzione dei rifiuti per la parte fissa è determinato annualmente dal comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. Il comune opererà la scelta del coefficiente potenziale di produzione kc tra il minimo ed il massimo della tabella specificata allegata al D.P.R. nr. 158/1999.
4. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, fino all'adozione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, il comune applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato - coefficiente kd - nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999 tabella 4.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal suddetto allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale; nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.
7. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al D.P.R. nr. 158/1999, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili.
8. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (superficie di vendita, di esposizione, di deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
9. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 16 – TASSA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, per la categoria d'uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Si stabilisce comunque che il pagamento non può essere inferiore ad Euro 5,00.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo nr. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente regolamentata dall'articolo 19 del decreto legislativo nr. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TA.RI., è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del cinque per cento;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del dieci per cento. La riduzione è concessa a patto che il contribuente presenti la denuncia. La riduzione può essere riconosciuta ad esempio in favore degli utenti residenti in comuni diversi o nello stesso Comune di Colceresa per le unità a disposizione non locate;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o in un altro comune: riduzione del dieci per cento. La riduzione è concessa a patto che il contribuente presenti la denuncia.

Le riduzioni possono essere cumulate.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici in terreni di proprietà o di terze persone che concedono il recupero sul proprio suolo, ovvero attraverso l'utilizzo di un composte, secondo le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del trenta per cento nella quota variabile.
3. Le riduzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano secondo il principio enunciato nel comma 7 dell'articolo 14. Pertanto avranno effetto dallo stesso momento di presentazione della domanda, se non stabilito diversamente. Si considerano valide le dichiarazioni già presentate per ottenere le riduzioni in regime di TA.R.S.U, TA.R. E S. e TA.RI. in regime di I.U.C. in qualità di unico occupante, uso stagionale o dimora all'estero.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare all'atto di presentazione della domanda ovvero quando ne vengano meno le condizioni di fruizione, e quindi d'ufficio in mancanza della relativa dichiarazione sulla base di accertamenti effettuati in relazione alla condizione di fatto del contribuente.

Articolo 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Si applica una riduzione del dieci per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, alle superfici dei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso

non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Questa riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 20 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo nr. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:
 - imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
 - imballaggi in legno codice CER 150103
 - imballaggi misti codice CER 150106
 - vetro codice CER 150107
 - plastica codice CER 150102
 - legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105
4. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193, del decreto legislativo nr. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia del M.U.D.
6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Articolo 21 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del venti per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 22 - ULTERIORI RIDUZIONI OD ESENZIONI

1. Il Comune di Colceresa può decidere ulteriori riduzioni od esenzioni, con deliberazione di giunta comunale nella misura massima del trenta per cento, ad esempio a favore di famiglie economicamente disagiate o per le famiglie in cui vi sia la presenza nel nucleo residente di persone con handicap permanente grave definito ai sensi della legge nr. 104/1992, o invalidità con indice pari al cento per cento, o infine con persone ricoverate in strutture assistenziali. La riduzione verrà concessa se il nucleo familiare presenterà un indice ISEE inferiore a Euro 11.000,00 riferito ai redditi e alle grandezze patrimoniali dell'anno precedente. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalle lettere a) ed e) del comma 659 della legge nr. 147/2013 possono essere coperte mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono superare il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. La copertura è assicurata attraverso la fiscalità generale del comune e non con un costo a carico degli altri utenti del servizio rifiuti. Le riduzioni possono essere applicate anche a conguaglio tramite la restituzione delle somme che fossero state già versate. Le modalità ed i limiti per l'accesso alle riduzioni od esenzioni sono stabiliti volta per volta. Queste riduzioni sono cumulabili con altre.
2. Per l'anno 2020 al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria sono state stabilite le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le seguenti utenze non domestiche:
 - per le aziende che sono state obbligate con apposito D.P.C.M. alla chiusura dell'esercizio: azzeramento della parte variabile in proporzione ai giorni di chiusura;
 - per le aziende che spontaneamente hanno chiuso oppure optato per un esercizio in forma ridotta dell'attività: riduzione fino a un massimo del 25% della parte variabile in proporzione ai giorni di chiusura.
3. Non si esclude in futuro di riconoscere riduzioni connesse a situazioni straordinarie provocate da eventi imprevedibili, nella misura che l'amministrazione comunale riterrà opportuno riconoscere. L'amministrazione comunale dovrà indicare i mezzi finanziari con i quali fronteggiare la minore entrata.

Articolo 23 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e non sull'importo iniziale. Il massimo ottenibile è del settanta per cento.

Articolo 24 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti indicati al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 25 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi, deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento che dà origine alla variazione degli elementi quantitativi del tributo. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione (indirizzo con numero civico e numero dell'interno ove esistente) ed i dati catastali dell'immobile e relative pertinenze;
 - d) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) i dati identificativi del proprietario dell'immobile (nel caso di locazione o comodato d'uso);
 - g) i dati identificativi dei precedenti occupanti l'immobile, se conosciuti;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne ed i dati catastali dell'immobile/immobili;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata al comune nei seguenti modi:
 - a) direttamente agli uffici comunali;
 - b) spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento a. r., con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - c) spedita via fax, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta di identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non è necessaria nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di trenta giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione all'ufficio tributi del Comune di Colceresa, appena intervenuta e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.

6. Il Comune di Colceresa potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione del tributo, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti. In questo caso il Comune di Colceresa comunicherà al soggetto interessato l'avvenuta variazione. Per le utenze domestiche il cambio di residenza comporta la cessazione nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

Articolo 26 - POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune può considerare, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento a cui fa riferimento il D.P.R. nr. 138/1998.

Articolo 27 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per T.A.R.I., tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 28 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 nr. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in caso di incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00. La contestazione di questa violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo nr. 472/1997.

Articolo 29 - RISCOSSIONE

1. Il comune riscuote la componente T.A.R.I. dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o con altro mezzo, inviti di pagamento.
2. Il versamento del tributo comunale sui rifiuti avviene in due rate annue con scadenza da definire anno per anno con determinazione del responsabile dell'area finanziaria compatibilmente con la normativa nazionale. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.
3. Il contribuente versa la componente T.A.R.I. mediante modello di pagamento unificato disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo nr. 241/1997 ovvero con altra modalità di pagamento se previsto o imposto da norme di legge.
4. Si stabilisce, ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della legge nr. 296/2006, che l'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a Euro 12,00 annui, salvo il caso previsto dall'articolo 17 del presente regolamento (tributo giornaliero). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se i due decimali dopo la virgola sono pari o inferiori a 49, per eccesso se essi sono superiori al predetto numero, come previsto dall'articolo 1 comma 166 della legge nr. 296/2006.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata a. r. o altre modalità possibili e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione prevista da questo regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 30 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del saggio di interesse legale o, diversamente, da quanto previsto dalla legge.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 31 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 32 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il primo gennaio 2021. Dalla data indicata cessano di avere effetto per quanto concerne l'attività ordinaria di gestione i regolamenti approvati dagli ex comuni di Molvena e Mason Vicentino.
2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo nr. 196/2003.

Articolo 33 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune di Colceresa continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa sui rifiuti dei comuni soppressi di Molvena e Mason Vicentino.
2. Conservano piena validità tutte le dichiarazioni sottoscritte dai contribuenti e tutti gli atti emessi d'ufficio, comunque in possesso dell'ufficio tributi del Comune di Colceresa.